DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1999, N. 229, IN MATERIA DI PRINCIPI E CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DI LIMITI DELL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO STATALE

Art. 2

Introduzione dell'articolo 19-sexies nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 19-quinquies, introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' aggiunto il seguente: "Art. 19-sexies (Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o interregionale). - 1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro della sanita' ne da' adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, l'eventuale potere sostitutivo puo' essere esercitato solo dopo che sia stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3.".

Versione in vigore dal 7 luglio 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell'esercizio del potere sostitutivo statale
Estremi	Decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-168-2000/art-2-introduzione-dell-articolo-19-sexies-nel-decreto-legislativo-30

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it